

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 dicembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 221, pag. 13.

Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-321/08)

(2008/C 223/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE ⁽¹⁾, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito per la trasposizione nel diritto interno della direttiva 2005/29 è scaduto il 12 giugno 2007.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 22.

Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-322/08)

(2008/C 223/63)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e J. Enegren, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

— Constatare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi derivantigli dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004 ⁽¹⁾, 2004/83/CE, non avendo adottato le misure necessarie per dare completa trasposizione alla suddetta direttiva o non avendone comunque dato comunicazione alla Commissione;

— condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 10 ottobre 2006.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

Ricorso proposto il 16 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-326/08)

(2008/C 223/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e B. Kotschy, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

- La Repubblica federale di Germania non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/29/CE⁽¹⁾, o in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del diritto comunitario e, in particolare, dell'art. 19 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 12 giugno 2007.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/2004 («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

Ricorso presentato il 18 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-334/08)

(2008/C 223/65)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu et A. Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Costatare che la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 10 CE, dell'art. 8 della decisione 2000/597/CE⁽¹⁾, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000⁽²⁾ del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, per aver rifiutato di mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie corrispondenti all'ob-

bligazione doganale derivante dal rilascio, dal 27 febbraio 1997, da parte della Direzione compartimentale delle dogane per le Regioni Puglia e Basilicata, sita a Bari, di autorizzazioni irregolari a creare e gestire a Taranto magazzini doganali di tipo C, seguite da consecutive autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale e al perfezionamento attivo, fino alla loro revoca il 4 dicembre 2002;

- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la Commissione europea rimprovera al Governo italiano di avere rifiutato di mettere a disposizione delle Comunità europee le risorse proprie — quantificate in circa 23 milioni di euro — corrispondenti ad alcune autorizzazioni doganali irregolari rilasciate a Taranto nel periodo compreso fra il febbraio 1997 ed il dicembre 2002.

La materia del contendere riguarda essenzialmente la responsabilità degli importi relativi alle risorse non riscosse a causa delle operazioni irregolari in questione. Il Governo italiano pretende di non essere responsabile dei mancati introiti dovuti alle predette irregolarità, in quanto queste ultime sarebbero unicamente imputabili ai funzionari che hanno provocato il danno, mentre la Commissione è persuasa che la vigente legislazione comunitaria imponga allo Stato italiano di farsi carico di tutte le conseguenze finanziarie derivanti all'operato — anche irregolare — dei funzionari che agivano in suo nome e per suo conto.

⁽¹⁾ GU L 253, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 130, pag. 1.

Ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Josef Holzinger/Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

(Causa C-332/07)⁽¹⁾

(2008/C 223/66)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.11.2007.